

Centro Studi Cafasso

del Dr. Nino Carmine Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404444 - Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 31 maggio 2012

Circolare informativa n° 18/2012

**A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi**

SCADENZE CCNL MAGGIO 2012

BARBIERI E PARRUCCHIERI

VERBALE DI ACCORDO 25 NOVEMBRE 2011

Una tantum

Con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012, ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale e considerando l'una tantum già erogata nel 2009 ai sensi dell'Accordo interconfederale 23 luglio 2009 (euro 115,00), ai soli lavoratori in forza al 3 ottobre 2011, viene erogata la seconda tranche di un importo forfettario una tantum nella misura di euro 110,00, suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato.

Agli apprendisti in forza al 3 ottobre 2011 l'una tantum viene corrisposta nella misura del 70%, con le medesime decorrenze.

L'una tantum è stata quantificata considerando in essa anche i riflessi sugli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi ed è esclusa dalla base di calcolo del t.f.r.

Gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di futuri miglioramenti contrattuali vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi di una tantum e pertanto dovranno essere detratti dalla stessa fino a concorrenza. Tali importi cessano di essere corrisposti con la retribuzione di ottobre 2011.

L'importo dell'una tantum sarà ridotto proporzionalmente nei casi di servizio militare, assenza facoltativa *post-partum*, part-time e sospensioni dal lavoro concordate.

La prima tranche è stata erogata con la retribuzione di dicembre 2011.

AREA CHIMICA E CERAMICA – AZIENDE ARTIGIANE

IPOTESI DI ACCORDO 25 LUGLIO 2011

Minimi retributivi

In conformità a quanto stabilito dall'accordo Interconfederale 28 settembre 2009 sull'accorpamento dei contratti collettivi del settore artigiano nei nuovi "Contratti di Area", le Parti

stipulanti con l'ipotesi di accordo del 25 luglio 2011 hanno deciso di accorpate i c.c.n.l. chimica, gomma, plastica, vetro del 24 gennaio 2008 ed i c.c.n.l. ceramica, terracotta, gres, decorazioni di piastrelle del 29 aprile 2008, convenendo che a far data dall'intesa, vengano accorpati in un unico contratto collettivo nazionale di lavoro denominato "**Area Chimica-Ceramica**".

Relativamente al mese di maggio 2012 riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi per il settore chimica, gomma, plastica, vetro:

Livelli	Aumento	Minimo conglobato	Indennità di funzione	Totale
7	39,88	1.754,46	51,65	1.806,11
6	37,26	1.639,18	---	1.639,18
5S	35,20	1.548,65	---	1.548,65
5	33,53	1.474,95	---	1.474,95
4	31,77	1.397,61	---	1.397,61
3	30,00	1.319,77	---	1.319,77
2	28,68	1.261,65	---	1.261,65
1	26,79	1.178,63	---	1.178,63

FARMACIE – AZIENDE PRIVATE
ACCORDO 14 NOVEMBRE 2011

Minimi retributivi

Riportiamo in tabella i nuovi minimi retributivi in vigore dal 1° maggio 2012:

Farmacie urbane

Livelli	Minimi	Contingenza	E.d.r.	Indennità speciale quadri	Totale
1S	1.550,88	536,07	10,33	130,00	2.227,28
1 dopo 12 anni di servizio	1.324,19	530,45	10,33	130,00	1.994,97
1 dopo 2 anni di servizio	1.324,19	530,45	10,33	100,00	1.964,97
1	1.324,19	530,45	10,33	---	1.864,97
2	1.122,76	521,63	10,33	---	1.654,72
3	1.041,72	519,00	10,33	---	1.571,05
4	934,79	515,40	10,33	---	1.460,52
5	823,21	512,07	10,33	---	1.345,61
6	737,07	509,11	10,33	---	1.256,51

Farmacie rurali

Livelli	Minimi	Contingenza	E.d.r.	Indennità speciale quadri	Totale
1S	1.488,85	536,07	10,33	130,00	2.165,25
1 dopo 12 anni di servizio	1.271,22	530,45	10,33	130,00	1.942,00

1 dopo 2 anni di servizio	1.271,22	530,45	10,33	100,00	1.912,00
1	1.271,22	530,45	10,33	---	1.812,00
2	1.077,85	521,63	10,33	---	1.609,81
3	1.000,05	519,00	10,33	---	1.529,38
4	897,38	515,40	10,33	---	1.423,11
5	790,28	512,07	10,33	---	1.312,68
6	707,58	509,11	10,33	---	1.227,02

IGIENE AMBIENTALE – AZIENDE PRIVATE
ACCORDO 21 MARZO 2012

Una tantum

Con la retribuzione relativa al mese di maggio 2012, a copertura del periodo 1° gennaio 2011-31 marzo 2012, ai lavoratori non in prova assunti a tempo indeterminato, in forza durante tutto il suddetto periodo ed al 1° aprile 2012, spetta la prima tranches di un importo forfettario una tantum, nei seguenti importi:

Livello	Importo Maggio 2012	Livello	Importo Maggio 2012
Q	229,87	4°	138,50
8	204,56	4B	134,29
7°	167,31	3°	130,00
7B	175,27	3B	123,93
6°	166,75	2°	123,44
6B	159,06	2B	111,05
5°	151,21	1	99,95
5B	144,78		

La tranches di marzo è corrisposta unitamente all'Elemento di garanzia retributiva ovvero al premio di produttività. L'importo forfettario spetta, in proporzione ai mesi di servizio prestato nel periodo di riferimento, anche ai dipendenti assunti a tempo determinato di durata almeno pari a 12 mesi che siano in forza al 1° aprile 2012.

Ai lavoratori assunti successivamente al 1° gennaio 2011 l'una tantum spetta in proporzione ai mesi di servizio prestati dalla data di assunzione. A tal fine le frazioni pari o superiori a 15 giorni sono computate come mese intero, quelle inferiori sono trascurate.

L'una tantum non è utile ai fini di alcun istituto contrattuale e legale ed è proporzionalmente ridotta per il personale a tempo parziale.

Ai lavoratori che nel periodo considerato passano da contratto a tempo parziale a contratto a tempo pieno o viceversa, la misura del compenso spettante sarà data dalla somma dei ratei mensili rispettivamente maturati nelle distinte condizioni contrattuali. Ai lavoratori che nel corso del periodo considerato passano al parametro retributivo o al livello superiori, l'importo spettante sarà riferito alla posizione in atto al 1° aprile 2012.

Le assenze retribuite a vario titolo a termini di legge o di contratto nonché le giornate di assenza per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo matrimoniale intervenute nel periodo considerato, che hanno dato luogo al pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e/o ad integrazione a carico dell'azienda, sono considerate utili ai fini dell'importo forfettario.

Ai lavoratori che cessano dal servizio prima delle scadenze di corresponsione, l'una tantum viene corrisposta con il t.f.r. Nel caso di avvicendamento di imprese, la corresponsione dell'una tantum è a carico del datore di lavoro alle cui dipendenze il lavoratore si trova alla data di erogazione di ognuna tranche.

La seconda tranche, di pari importo, è da corrisponderci con la retribuzione relativa al mese di marzo 2013.

Assistenza integrativa

L'accordo 21 marzo 2012 prevede la costituzione di un Fondo di assistenza sanitaria integrativa per il settore e costituisce una Commissione che inizierà i lavori entro maggio 2012 per definire la materia.

Cordiali saluti

Centro Studi Cafasso